



Università degli Studi di Palermo		Archivio Generale	
di Palermo		ALBO UFFICIALE	
Albo n.	1846	n. prat.	73396
il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo			
dal 17/10/2014		al 01/11/2014	
Il Responsabile			

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

DECRETO N. 3588/2014

Titolo VII		Classe 4		Fascicolo	
N. 42211		del 15.10.2014			
UOR Sett. 28		CC		RPA Dr. Alba Biondo	

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9/5/1989 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:

Visto il D.R. n. 2644 del 19/6/2012 pubblicato nella G.U.R.I. n° 158 del 09.07.2012, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo

Visti gli artt. 12, 13 14 e 15 del D.P.R. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"

Visto l'art. 6 della Legge 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Visto l'art. 53 del Decreto legislativo 165 del 2001 così come modificato dalla L. 190/2012

Viste le delibera n. 19 del Senato Accademico del 29/07/2014 e n. 18 del Consiglio Di Amministrazione del 23.09.2014 che hanno approvato le modifiche del "Regolamento per l'autorizzazione e il conferimento degli incarichi retribuiti dei professori e ricercatori dell'Università degli studi di Palermo ex art. 53 Dlgs 165/2001"

DECRETA

È emanato il "**Nuovo Regolamento per l'autorizzazione e il conferimento degli incarichi retribuiti dei professori e ricercatori dell'Università degli studi di Palermo ex art. 53 Dlgs 165/2001**"

Titolo I

Procedimento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti per conto di soggetti diversi dall'Università

Capo I Disposizioni comuni

Art. 1 -Ambito di applicazione

1. Il presente **titolo** disciplina, in attuazione dell'art. 53 Dlgs 165/2001, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento e il conferimento degli incarichi retribuiti non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 7.8.2011 e successive modifiche. Sono tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente titolo.

2. Il regolamento non si applica:

- all'attività libero-professionale dei professori e ricercatori di materie cliniche che svolgono attività assistenziali presso strutture convenzionate con il SSN, per i quali rimane ferma la normativa specifica in materia .
- all'attività di didattica e di ricerca commissionata da terzi ex art.66 del D.P.R. 382/80 disciplinata da specifico Regolamento di Ateneo,
- agli incarichi negli "spin-off" accademici o universitari disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo.

Art.2- Attività assolutamente incompatibili

1.E' fatto divieto a tutti i professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, compresi quelli in regime di tempo definito:

- lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati
- l'esercizio di attività commerciale e industriale sotto qualsiasi forma
- l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, eccetto le cariche in società cooperative, negli spin-off accademici e nelle società o enti partecipati dall'Università, per i quali è prevista la nomina, designazione o proposta da parte degli organi accademici

2. E' fatto divieto di svolgere, anche indirettamente, qualsiasi attività che determini un conflitto di interesse con l'Università.

Fermo restando quanto previsto nel Codice Etico, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ,si determina una situazione di conflitto di interesse quando il docente svolga attività di consulenza e arbitrato, fornisca patrocinio o pareri in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università, nonché attività, anche professionali in favore di terzi contro interessati.

3 I professori e ricercatori di materie cliniche che svolgono attività assistenziali presso strutture convenzionate con il SSN e che optano per il regime di tempo definito ai sensi del D.lgs 517/99 e succ. mod. non possono svolgere attività libero professionale nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Art.3-Diffida e decadenza

1.Il professore o ricercatore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal Rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il professore o ricercatore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore o ricercatore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Rettore.

CAPO II Disposizioni per i professori e ricercatori in regime di tempo pieno

Art.4-Attività non soggette all'autorizzazione

1.Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione e similari, è consentito svolgere nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza la preventiva autorizzazione, le seguenti attività:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- a) *incarichi non retribuiti*; nonché tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- b) *-collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.* Sempre che tale attività non si concretizzino in un rapporto di lavoro subordinato, in un'attività libero professionale, ovvero nell'assunzione di cariche amministrative;
- c) *-utilizzo economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- d) *-partecipazione a convegni, lezioni, seminari e altre attività didattiche di carattere occasionale non superiori a 30 ore*
- e) *-gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.* Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali o aspettativa e congedo per motivi di studio durante i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità;
- f) *gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- g) *le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.*
- h) *le perizie affidate dall'autorità giudiziaria*
- i) *le attività di valutazione e di referaggio.*
- j) *le attività di collaborazione scientifica.* In tali ipotesi non rientrano le attività regolate dal Titolo III del presente Regolamento..
- k) *le attività di consulenza* che non si configurino come esercizio abituale e continuativo della professione.

E' fatto divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alle cariche accademiche o istituzionali ricoperte

L'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio dell'Amministrazione Centrale che cura l'Anagrafe delle prestazioni tutti i dati relativi all'incarico, ai soli fini di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, utilizzando i moduli predisposti dallo stesso e reperibili nel sito web.

Art.5- Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1. Le seguenti attività sono compatibili con il regime di impiego a tempo pieno, ma sono sottoposte ad autorizzazione preventiva secondo i criteri e le procedure previste dagli articoli seguenti sempre che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse come determinato dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento:

- a) *la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca,*
- b) *le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in qualità di esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,*
- c) *le funzioni didattiche e di ricerca, nonché' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università,*
- d) *l'assunzione di cariche direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- e) *l'attività di arbitro o componente di collegi arbitrali con nomina da parte dello Stato e di enti pubblici e di organismi a partecipazione statale, purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo e fermo quanto disposto dall'art.61 della L. 133/2008.*

Il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei casi previsti dall'art.13 D.P.R. 382/80. I professori e i ricercatori, inoltre, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.7 L. 240/2010.

Art. 6-Attività didattica e di ricerca continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione universitaria

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altra università sulla base di una convenzione tra i due atenei per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca, secondo i criteri stabiliti con Decreto Ministeriale. La convenzione è firmata dal Rettore autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il professore o ricercatore

3. I professori, i ricercatori e gli assistenti in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo, in regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere per affidamento a titolo oneroso incarichi di insegnamento presso Università diverse dalla propria, nei limiti previsti dall'art. 6 comma 10 della L. 240/2010.

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del successivo art.10 è subordinata all'adempimento dei doveri didattici previsti dall'art.26 del Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti

CAPO III Disposizioni per i professori e ricercatori in regime di tempo definito

Art.7 - Attività compatibili non soggette all'autorizzazione

I professori e ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse come determinato dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

Art.8- Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1 I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore:

- a) *attività didattica e di ricerca presso altra università o enti di ricerca esteri,*
- b) *cariche direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico.*

Il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei casi previsti dall'art.13 D.P.R. 382/80. I professori e i ricercatori, inoltre, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.7 L. 240/2010.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Capo IV

Criteri e procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti per conto di soggetti diversi dall'Università (incarichi esterni o extra-istituzionali)

Art.9-Criteri per il rilascio della autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a seguito di istruttoria nella quale oltre a valutare l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse come determinato dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, si accerta che l'incarico retribuito:

- a) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, ne' possa essere di pregiudizio al rispetto del principio dell'equo carico didattico;
- b) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico;

2. Nel rilasciare l'autorizzazione deve tenersi in debito conto che l'insieme degli incarichi autorizzati non creino nocimento all'Ateneo alla luce dei criteri di cui al precedente comma. Resta fermo che l'attività debba svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di risorse strumentali e finanziarie dell'Università.

3 L'autorizzazione per attività diverse da quelle didattiche, non può essere rilasciata a professori e ricercatori che non risultino ricercatori attivi al momento della richiesta.

Art.10 -Competenze e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Rettore dall'Ente, che intende procedere al conferimento dell'incarico, o dall'interessato.

La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare:

- a) l'oggetto e la natura dell'incarico;
- b) il soggetto che intende conferire l'incarico e il suo codice fiscale;
- c) l'arco temporale in cui verrà espletato l'incarico e il presumibile impegno in termini di ore o di giorni;
- d) esplicita dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali e che non vi siano ragioni di conflitto di interesse anche potenziale;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'art.9
- f) l'indicazione puntuale di altri incarichi assunti nel corso dell'anno di riferimento

La richiesta deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione e scaricabili dal sito web dell'Ateneo.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del competente Settore dell'Area Risorse Umane.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Rettore, nel rispetto dei presupposti di diritto e dei criteri previsti dal precedente art.9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il professore o ricercatore, in relazione al corretto adempimento dei doveri previsti dall'art. 26 del "Regolamento Didattico di Ateneo" e nonché dei compiti didattici istituzionali previsti dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti". Nel caso in cui il professore o ricercatore insegni, interamente o parzialmente, in corsi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

studio che hanno altro Dipartimento di riferimento, l'autorizzazione è subordinata al parere del Direttore del Dipartimento relativo.

Il parere viene rilasciato dal Consiglio del Dipartimento per le autorizzazioni richieste dal Direttore. Per le attività diverse da quelle didattiche, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, dell'attestazione che il richiedente risulti ricercatore attivo.

3. Il Rettore, ferme restando le specifiche incompatibilità previste dallo Statuto per la carica, viene autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Se l'autorizzazione non viene concessa, il docente può chiedere riesame al Senato Accademico, che deve pronunciarsi comunque prima della data prevista per l'inizio dell'incarico.

5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si deve concludere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata.

Art. 11 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 7, la mancanza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico, comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il versamento del compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

3. In assenza della predetta autorizzazione preventiva l'atto di conferimento è nullo di diritto.

Titolo II

Criteria e procedura per il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi retribuiti.

Art. 12-Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina ai sensi dell'art. 53 Dlgs 165/2001 il conferimento di incarichi retribuiti direttamente dall'Ateneo.

2. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i professori e ai ricercatori universitari, che si trovino in regime di impegno a tempo pieno o di tempo definito.

Art. 13-Procedimento per il conferimento degli incarichi interni.

1. Fatte salve specifiche previsioni regolamentari, il provvedimento di conferimento dell'incarico è emesso, prima dell'inizio delle attività, dal Rettore, anche su iniziativa dell'interessato, sentito il Direttore del Dipartimento ed il responsabile scientifico (ove presente). Per singole lezioni e seminari non è necessario alcun preventivo parere.

2. Per gli incarichi da svolgersi all'interno di progetti, contratti e convenzioni di ricerca, di cooperazione e/o di formazione finanziati all'Università degli Studi di Palermo da Enti pubblici attraverso programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali, l'eventuale compenso spettante ai docenti e/o ricercatori, al netto della quota del cofinanziamento dell'Università, è correlato alle ore effettivamente svolte e documentate tramite i fogli di presenza secondo le tabelle retributive previste dalla tipologia di progetto così come previsto dall'art 6 del "Regolamento per la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali”, ove non diversamente disposto da successivi o diversi regolamenti di Ateneo.

Titolo III-

Convenzioni per la realizzazione di programmi di ricerca ex comma 13 art.1 L.230/2005

Art.14 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le convenzioni da stipularsi, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 4 novembre 2005 n. 230, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, per la collaborazione in programmi di ricerca di professori e ricercatori universitari, da svolgersi fuori dalle strutture dell'Università.

Art. 15 - Oggetto della convenzione

1. La prestazione oggetto della convenzione si sostanzia nell'attività scientifica svolta da uno o più professori universitari e non implica il supporto di personale tecnico-amministrativo e l'utilizzo di attrezzature, strumentazione e strutture dell'Università.

2. La pianificazione e l'organizzazione dell'attività di ricerca restano a carico dell'ente committente, nei cui confronti l'Università non assume obbligazione a consegnare un risultato, ma di apportare le proprie qualificate competenze professionali, per il tramite del professore espressamente individuato nella convenzione, a garanzia della qualità dell'attività scientifica ed in un'ottica di collaborazione per il progresso della scienza e lo sviluppo.

Art. 16- Corrispettivo o compenso

1. L'Ente committente provvede alla liquidazione del corrispettivo/compenso previsto in convenzione a favore dell'Università,

2. L'Università trattiene il 10% del corrispettivo/compenso percepito a favore del fondo di Ateneo e provvederà a liquidare in busta paga l'importo residuo del compenso spettante ai professori/ricercatori cui è stata affidata la realizzazione del programma di ricerca al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art.17- Procedimento per la stipula della Convenzione

1. La proposta di convenzione viene, di norma, elaborata dal "committente" di concerto con il professore universitario che risulterà affidatario delle attività di ricerca, al fine di definire durata delle prestazioni e correlato corrispettivo. L'Ente committente e/o il professore coinvolto trasmettono la succitata proposta al Rettore, unitamente allo schema convenzionale, al progetto di ricerca, a idonea documentazione dalla quale si evincano natura giuridica, scopo, finalità e attività dell'Ente committente. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del competente Settore dell'Area Risorse Umane. Il professore e/o ricercatore universitario interessato provvede ad acquisire il parere del Direttore del Dipartimento di afferenza sulla compatibilità della prestazione con l'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Il Rettore sottopone la proposta di convenzione corredata dagli allegati previsti dal comma 1, unitamente al parere del Direttore del Dipartimento al Consiglio di Amministrazione che delibera la stipula della stessa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Art 18. Disposizioni finali e transitorie.

1. Fermi restando i compiti e le prerogative degli Organi di Disciplina, al Servizio Ispettivo di Ateneo è affidata la verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento anche attraverso indagini a campione.
2. Tutto quanto non previsto nel presente regolamento è disciplinato a norma di legge.
3. Il presente regolamento non trova applicazione nei confronti delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web

Il Rettore

(Prof. Roberto Lagalla)